

CITTA' DI BENEVENTO

Numero Interno 154 del 09/10/2013

Originale di deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

N 128

Del 18/10/2013

OGGETTO: ART.4-BIS, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 07 GENNAIO 1983, N.9 - RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA' E DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE E ISTITUZIONE DELLO "SPORTELLO AUTORIZZAZIONE SISMICA" PRESSO IL SETTORE OO.PP..

L'anno due mila tredici il giorno dieciotto del mese di ottobre alle ore 12,45 nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

		Presente
Ing. Fausto Pepe	Sindaco	<u>X</u>
Avv. Raffaele Del Vecchio	Vice Sindaco	<u>X</u>
Dr. Luigi Abbate	Assessore	<u>X</u>
Arch. Mario Coletta	Assessore	<u>—</u>
Dr. Francesco Saverio Coppola	Assessore	<u>X</u>
Dr. Nicola Danilo De Luca	Assessore	<u>—</u>
Dr. Pietro Iadanza	Assessore	<u>—</u>
Avv. Cosimo Lepore	Assessore	<u>X</u>
Avv. Emilia Maccauro	Assessore	<u>X</u>
Dr. Luigi Scarinzi	Assessore	<u>X</u>

Totale Presenti..... 7

Partecipa in qualità di *Segretario Generale Dott. CLAUDIO UCCELLATI* con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente Ing. Fausto Pepe, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ing. Fausto Pepe

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudio Uccellati

RELAZIONE

PREMESSO:

- che l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è disciplinato dalla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, "*Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico*" e dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 4 del 2010 "*Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania*";
- che detta legge è stata recentemente integrata e modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)*", pubblicata sul B.U.R.C. n. 6 del 28 gennaio 2012;
- che, in particolare, l'art. 33 della legge regionale n. 1 del 2012, tra l'altro, ha aggiunto l' "*Art. 4-bis – Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni*" alla legge regionale n. 9 del 1983;

PRESO ATTO:

- che l'art. 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983 recita:
 1. *Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile.*
 2. *L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e da almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'albo. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge.*
 3. *Le commissioni sono nominate dagli enti locali, con decreto del sindaco o del presidente dell'unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata. I componenti sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun comune, unione di comuni o comuni in forma associata.*
 4. *La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.*

5. *Il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o dei comuni in forma associata, trasmette al settore provinciale del genio civile degli elaborati informato cartaceo o supporto informatizzato.*
6. *Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 6, i comuni, le unioni di comuni e i comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite annualmente dalla Regione Campania, previa adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione di riparto delle risorse introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2.;"*

CONSIDERATO:

- che la trasferibilità di funzioni ai comuni, alle unioni dei comuni o comuni in forma associata prevista dall'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983, riguarda solo alcune categorie di opere edili, rimanendo in capo al Settore provinciale del Genio Civile la competenza per il rilascio dell'autorizzazione sismica *"per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna"*, introducendo una incertezza interpretativa rispetto alla consolidata terminologia in uso nel campo delle costruzioni in zona sismica, ove le opere sono classificate in *"strategiche o rilevanti di interesse nazionale"*, *"strategiche o rilevanti di interesse regionale"* e sono distinte in funzione della *"Classe d'uso" I-II-III-IV;*
- che l'aggiunto articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983, prevede il trasferimento, previa specifica richiesta, ai comuni, alle unioni dei comuni o comuni in forma associata di tutte le attività e le funzioni contenute negli articoli 2, 4 e 5 della legge regionale n. 9 del 1983;
- che l'aggiunto articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983, tra l'altro, non definisce i contenuti della *"specifica richiesta"* che i comuni, le unioni dei comuni o dei comuni in forma associata devono fare per il trasferimento delle attività e delle funzioni, né il *"competente ufficio regionale"* cui le stesse devono essere trasmesse, introducendo, peraltro, una incertezza sui tempi di presentazione ovvero se *"entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"* oppure se *"entro il 31 gennaio di ogni anno"*;
- che l'aggiunto articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983 - ai commi 2, 3 e 4 - affida l'esame e l'istruttoria dei progetti da parte dei comuni ad *"una o più commissioni"*, definendone la composizione (tre tecnici), i requisiti professionali, le modalità di nomina ed i rapporti intercorrenti con il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata, senza dare ulteriori indicazioni sui compensi spettanti ai tecnici della commissione, senza definire se i tecnici possano essere scelti anche tra i dipendenti comunali e senza fornire elementi per la valutazione delle cause di incompatibilità tra l'esercizio della professione e la partecipazione alla commissione;
- che l'aggiunto articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983, ai commi 4 e 5, stabilisce che il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata procede *"al rilascio o al diniego dell'autorizzazione"* e *"trasmette al settore provinciale del genio civile degli elaborati in formato cartaceo o supporto informatizzato"*, senza specificare quali elaborati e per quale finalità;
- che l'aggiunto articolo 4-bis, comma 6, della legge regionale n. 9 del 1983, fa gravare *"gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 6"*
- sul riparto delle risorse finanziarie introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 2, da definirsi con deliberazione della Giunta regionale;

RITENUTO:

- che, al fine della chiara ed inequivoca applicazione dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983, la Regione Campania, con Deliberazione di Giunta Regionale n.161 del 04/04/2012, pubblicata sul B.U.R.C. n. 23 del 13 Aprile 2012, ha approvate delle linee guida con cui dettagliare puntualmente ogni aspetto relativo al conferimento di funzioni amministrative che la norma descrive e specificare il contenuto della richiesta che i comuni, le unioni dei comuni o dei comuni in forma associata possono presentare;
- che, ai fini della corretta applicazione dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983, per il trasferimento delle attività e delle funzioni, i comuni, le unioni dei comuni o dei comuni in forma associata devono presentare "specifica richiesta":
 1. al Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio;
 2. "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" (ossia fino al 30 aprile 2012) per il primo anno di applicazione ed "entro il 31 gennaio di ogni anno" per gli anni successivi;
 3. a firma del legale rappresentante e su conforme deliberazione del competente organo collegiale, nella quale si dia atto dell'accertata adeguatezza funzionale, in termini di personale tecnico, mezzi e risorse (in analogia a quanto disposto all'articolo 5 comma 5 della legge regionale n. 9 del 1983 per il controllo sulla realizzazione dei lavori), redatta in conformità al modello predisposto dall'amministrazione regionale;
- che la specifica richiesta non deve essere ripresentata ogni anno, qualora il comune, l'unione dei comuni o dei comuni in forma associata sia stata già destinatario del trasferimento;
- che il "decreto del sindaco o del presidente dell'unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata", con il quale vengono nominate le "commissioni" di cui all'articolo 4-bis - commi 2, 3 e 4 - della legge regionale n. 9 del 1983, deve altresì indicare ogni ulteriore aspetto connesso al funzionamento delle commissioni stesse, preventivamente regolamentato dal medesimo ente nel rispetto del principio di autonomia normativa, organizzativa e amministrativa per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi trasferiti;
- che ai fini della corretta applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983, il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata debba trasmettere al competente Settore provinciale del Genio Civile "in formato cartaceo o supporto informatizzato", unicamente il provvedimento sismico rilasciato, a cui è allegato l'elaborato di progetto dal quale si evince che i lavori riguardano "opere di edilizia privata" che non superano l'altezza di "metri 10,50 dal piano di campagna", nonché una dichiarazione resa dal medesimo responsabile dell'ufficio tecnico che il provvedimento rilasciato non riguarda "opere pubbliche o di interesse pubblico";
- che ai fini della corretta applicazione dell'articolo 4-bis comma 6 della legge regionale n. 9 del 1983, per il funzionamento delle commissioni, debbano essere trasferite ai comuni, alle unioni di comuni e comuni in forma associata, le risorse finanziarie introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2, per l'istruttoria e conservazione dei progetti dei lavori relativi ad opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano campagna;
- che le predette risorse finanziarie, versate all'ARCADIS ai sensi del comma 9 dell'art. 2 della legge regionale n. 9 del 1983, possono essere trasferite dalla stessa ARCADIS ai comuni, alle unioni di comuni e ai comuni in forma associata, previa elencazione delle pratiche esaminate ed esibizione di copia delle ricevute di versamento già allegate alla denuncia dei lavori;
- che tali risorse sono trasferite annualmente a consuntivo, in un'unica soluzione;
- che il trasferimento delle attività e delle funzioni di che trattasi ai comuni, alle unioni di comuni e ai comuni in forma associata, che hanno avanzato specifica richiesta nei termini previsti, sarà sancito con deliberazione di Giunta regionale che prenda atto, in unica

soluzione annuale, di tutte le richieste pervenute entro i termini indicati all'articolo 4-bis comma 1 della legge regionale n. 9 del 1983;

- che il trasferimento ha le caratteristiche, a legislazione vigente, di un conferimento definitivo;
- che non possono essere accolte le richieste di trasferimento delle attività e delle funzioni di che trattasi provenienti da comuni singoli, da comuni facenti parte dell'unione o da comuni riuniti in forma associata che, già per l'effettuazione dei controlli sulla realizzazione dei lavori di loro competenza (articolo 5 comma 3 lettera c della legge regionale n. 9 del 1983), abbiano chiesto alla Giunta regionale di sostituirsi, sulla base di quanto disposto dall'articolo 5 comma 5 della legge regionale n.9 del 1983, in costanza della già rappresentata situazione di inadeguatezza funzionale, in termini di personale tecnico, mezzi e risorse;
- che il trasferimento delle attività e delle funzioni di che trattasi ai comuni, alle unioni di comuni e ai comuni in forma associata, decorrono dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul BURC della deliberazione di cui al punto precedente, al fine di consentire agli enti locali subentranti di dare opportuna pubblicità e diffusione dell'avvenuto avvicendamento.

IL FUNZIONARIO PROPONENTE

ing. Antonio De Gennaro



IL DIRIGENTE

letta la relazione istruttoria;

visto il dec. lgs. 267/2000;

visto il vigente statuto comunale;

visto il vigente regolamento uffici e servizi;

vista la legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9;

visto il decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

vista la legge regionale 28 dicembre 2009 n. 19;

visto il regolamento regionale n. 4 del 2010;

visto il testo coordinato delle leggi regionali n.1/2011 e n.4/2011 e della l.r. 28 dicembre 2009, n.19 "*misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa*", "*piano casa*";

vista la legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1;

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell'art. 49 d.p.r. 267/2000 dal dirigente responsabile pro tempore del settore oo.pp.

IL DIRIGENTE SETTORE OO.PP.

arch. Isidoro Fucci



LA GIUNTA MUNICIPALE

LETTA la relazione istruttoria e la proposta di delibera relativa all'argomento in oggetto;
RITENUTO opportuno il trasferimento al Comune di Benevento, previa specifica richiesta, tutte le attività e le funzioni contenute negli articoli 2, 4 e 5 della legge regionale n. 9 del 1983;
VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000, "*Competenze delle giunte*";
LETTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dai dirigenti dei rispettivi settori ed allegati al presente deliberato;
VISTO l'articolo 107 del Decreto Legislativo 267/2000 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000, articolo 42, comma 2, lettera b);
VISTO il vigente Statuto Comunale;

DELIBERA

prendere atto e di approvare nei contenuti la relazione istruttoria, parte integrante della presente deliberazione;

dare atto dell'accertata adeguatezza funzionale, in termini di personale tecnico, mezzi e risorse (in analogia a quanto disposto all'articolo 5 comma 5 della legge regionale n. 9 del 1983 per il controllo sulla realizzazione dei lavori);

esprimere la volontà di questo Comune di trasferire a sé le attività e le funzioni di competenza del Settore Provinciale del Genio Civile di cui agli artt. 2, 4 e 5 della L.R. 9/1983, come modificati dalla L.R. 19/2009;

demandare al Settore Opere Pubbliche per tutti gli atti consequenziali in primis di trasmettere, entro il 31 gennaio 2014, l'apposita richiesta al Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento in conformità al fac-simile predisposto dalla Regione Campania;

dichiarare la presente immediatamente eseguibile con separata, unanime votazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,


CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 29 OTT. 2013 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. del Reg. Pubbl.)
- è stata trasmessa in pari data con elenco n.....di prot. ai Capigruppo consiliari art. 125 comma 2 del T.U. 267/2000);


Li 29 OTT. 2013

Il Messo Comunale



Il Segretario Generale

Dr. Claudio Uccelletti



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Il Segretario Generale

Dr. Claudio Uccelletti